



**ORDINANZA SULLA CUSTODIA E
TASSA CANI**

COMUNE DI COMANO

Il municipio di Comano

Richiamati:

- La Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani, stato al 1° gennaio 2026)
- Il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani, stato al 1° gennaio 2026)
- gli artt.107 e 192 della Legge organica comunale
- gli articoli 23, 24, 28 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- Gli articoli 63 e seguenti e l'articolo 84 del Regolamento comunale di Comano

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune di Comano e il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità e registrazione

¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

² Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

⁴ Il Comune di domicilio registra il detentore alla Banca Dati (art.3 RCani) che deve dimostrare di avere:

- a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (se definito da disposizioni federali e cantonali);
- b) stipulato un'assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani)

Art. 3 Identificazione

¹ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

Eventuali obblighi di frequenza di corsi per proprietari e detentori di cani sono definiti dalle disposizioni federali e cantonali (art. 11a LCani).

Art. 5 Autorizzazione cani di razze soggette a restrizione

¹ La detenzione di cani di razze soggette a restrizioni (art. 14 RCani) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale prima dell'entrata in possesso del cane.

² La richiesta deve essere indirizzata al municipio, munita della necessaria documentazione (art. 17 RLCani).

³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴ Cani provenienti da altri cantoni o da altri paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge per il tramite di propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti, fino al sequestro del cane.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal municipio all'ufficio del veterinario cantonale

Art. 8 Fuga del cane

¹ Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia comunale e/o cantonale.

Art. 9 Disposizioni generali

¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, aree sportive aperte o cintate e nei parchi e giardini pubblici, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.

² I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³ Il municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

⁴ I cani di razza soggetta a restrizione (art. 14 RCani) possono essere condotti soltanto individualmente.

⁵ Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹ Il municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico sanitarie

¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane ovunque, in particolare sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei boschi, nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Art. 13 Cani incustoditi

¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati entro 10 giorni.

Art. 15 Multe disciplinari

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa disciplinare ai sensi dell'articolo 25 Regolamento sui cani (RCani).

² Il Municipio può delegare la competenza di infliggere la multa disciplinare alla Polizia intercomunale di riferimento.

³ Il municipio, o chi da esso delegato, punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- il mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui cani (indirizzo, proprietà, morte, ecc.);
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- la mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- la mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- la mancata segnalazione della fuga del cane;
- il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata conduzione singola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- la mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

⁴ In caso di recidiva gli importi potrebbero essere aumentati a discrezione del municipio

⁵ Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è regolata dagli artt. 145 e segg. LOC.

Tasse

Art. 16 Proprietari assoggettati

Tutti i cittadini residenti a Comano, proprietari di cani registrati all'anagrafe canina ufficiale (Banca Dati), sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto.

Art. 17 Ammontare

¹ I Per ogni cane è prelevata una tassa annua di fr. 120.- dei quali fr. 40.- andranno riversati al Cantone e fr. 25.- saranno destinati al Fondo soccorso animali (cfr. art. 4 LCani).

Art. 18 Eccezioni

¹ Nei casi seguenti non viene prelevata una tassa:

- detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi (nati dopo il 1° ottobre);
- detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- altri detentori esonerati, come da lista all'art. 5 LCani.

² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 19 Nuovi cani

¹ Nei casi in cui, durante un anno contabile, è stata prelevata la tassa su di un cane poi deceduto e sostituito con un nuovo cane, la tassa sul nuovo cane verrà prelevata a partire dall'anno successivo, al fine di evitare una doppia imposizione.

² Nel corso dell'anno la tassa è dovuta per i cani giunti sul territorio comunale da altri comuni, cantoni o dall'estero.

³ In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata nel comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nel corso dell'anno in computo.

Art. 20 Cambiamento di proprietà

¹ In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero presentando la ricevuta di pagamento della tassa pagata dal precedente proprietario.

Art. 21 Rimborso

Nei casi di decesso del cane entro i primi tre mesi dell'anno, il proprietario può chiedere il rimborso della tassa già pagata. A rimborso avvenuto, divenendo nuovamente proprietari di un cane la tassa sarà normalmente dovuta.

Art. 22 Recupero delle tasse arretrate

I casi di segnalazione di cani senza microchip o non registrati nella Banca Dati vengono comunicati all'ufficio del veterinario cantonale. Il municipio potrà procedere alla fatturazione della tassa per gli anni arretrati di sua competenza.

Art. 23 Emissione

¹ Le tasse vengono emesse entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

² Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

³ Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di fr. 20.-.

⁴ In casi eccezionali il municipio può rinunciare all'emissione della tassa.

Art. 24 Disposizioni finali

¹ Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali o cantonali in materia.

